

**Circolare nr. 08 del 11 febbraio 2016**

# **ATTIVITÀ DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO I REGIMI FISCALI ADOTTABILI NEL 2016**

**a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile**

*l'art. 1 commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015, entrata in vigore lo scorso 01.01.2015, ha introdotto nell'ordinamento nazionale il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale. I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e, in particolare:*

- 1) *non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa;*
- 2) *sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA (salvo particolari eccezioni);*
- 3) *non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito.*

## **PREMESSA**

**L'art. 1 commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015, entrata in vigore lo scorso 01.01.2015, ha introdotto nell'ordinamento nazionale il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale.**

**I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e in particolare:**

- ➔ **non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa;**
- ➔ **sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- ➔ **non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito;**
- ➔ **non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti**, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.
- ➔ **non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte** fermo restando l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta;
- ➔ **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD., salvo la numerazione / conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- ➔ **non sono soggetti agli studi di settore / parametri**, né alla comunicazione clienti-fornitori e "black list".

### **Caratteristiche del nuovo regime forfettario**

**Reddito determinato forfettariamente**

**Imposta sostitutiva al 15%**

**Esclusione da IVA, IRAP, studi di settore**

**Contributi previdenziali agevolati**

**Esonero ritenute d'acconto**

Su tale impianto normativo è intervenuto, di recente, l'art. 1 co. 111 - 113 della legge di stabilità 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dello scorso 30.12.2015), che ha apportato alcune modifiche al regime fiscale di cui trattasi. In particolare, le principali novità hanno riguardato:

- alcune condizioni per l'accesso e la permanenza nel regime;
- l'agevolazione per i soggetti che iniziano l'attività;
- il regime contributivo agevolato opzionale.

Di seguito, dopo aver riepilogato le condizioni di accesso al regime forfettario, verranno esaminate le situazioni prospettabili:

- per i soggetti che iniziano l'attività nel 2016;
- per i soggetti già in attività nel 2015 in relazione alle scelte per il 2016.

### SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO

Il regime fiscale di cui trattasi rimane fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari. Sono esclusi, quindi, dal regime forfettario:

- le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR;
- le associazioni professionali e gli studi professionali associati ai sensi del co. 3 lett. c) del citato art. 5 del TUIR.

Requisito soggettivo	
Chi può accedervi	→ Tutte le persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione; → le imprese familiari.
Chi non può accedervi	→ le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR; → le associazioni professionali e gli studi professionali associati ai sensi del co. 3 lett. c) del citato art. 5 del TUIR.

### CAUSE DI ESCLUSIONE CHE PRECLUDONO L'ACCESSO AL NUOVO REGIME FORFETTARIO

È preclusa l'applicazione del nuovo regime ai soggetti che si trovino in determinate situazioni:

- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito. Di seguito si richiamano, in forma tabellare, i regimi speciali IVA la cui adozione esclude l'applicazione del regime agevolato:

Regimi speciali IVA la cui adozione esclude l'applicazione del regime agevolato.	
Regimi speciali IVA	Riferimenti normativi
Agricoltura e attività connesse e pesca	Artt. 34 e 34-bis del dpr 633/72
Vendita sali e tabacchi	Art. 74 co. 1 del dpr 633/72
Commercio dei fiammiferi	Art. 74 co. 1 del dpr 633/72
Editoria	Art. 74 co. 1 del dpr 633/72
Gestione di servizi di telefonia pubblica	Art. 74 co. 1 del dpr 633/72
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta	Art. 74 co. 1 del dpr 633/72
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/72	Art. 74 co. 6 del dpr 633/72
Agenzie di viaggi e turismo	Art. 74-ter del dpr 633/72
Agriturismo	Art. 5 co. 2 della l. 413/91
Vendite a domicilio	Art. 25-bis co. 6 del dpr 600/73
Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 36 del dl 41/95
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 40-bis del dl 41/95

Tra i regimi forfettari di determinazione del reddito che precludono l'utilizzo del nuovo regime si segnalano, invece, a titolo meramente esemplificativo:

- il regime forfettario previsto per l'attività di allevamento di animali esercitata oltre i limiti di cui all'art. 32 co. 2 lett. b) del TUIR (art. 56 co. 5 del TUIR);
- il regime forfettario previsto per le altre attività agricole (art. 56-bis co. 2 del TUIR).
- non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un

adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

- **effettuano**, in via esclusiva o prevalente, **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili**, di cui all'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72, o di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 53 co. 1 del DL 331/93, conv. L. 427/93;
- **esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e**, contemporaneamente, **partecipano a società di persone o associazioni professionali** (art. 5 del TUIR), **ovvero a srl in regime di trasparenza** (art. 116 del TUIR).

Le predette cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime e non all'anno antecedente l'ingresso nel medesimo. Ne consegue che, l'aver applicato nell'anno 2015 un regime speciale IVA non impedisce di avvalersi del regime agevolato a decorrere dall'1.1.2016 qualora, per l'anno solare 2016, il contribuente non applichi più alcun regime speciale IVA.

La legge di stabilità 2016 ha previsto una nuova causa ostativa al regime in argomento, ovvero non possono avvalersi del regime forfettario, tra l'altro, i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000,00 euro (la soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

#### Cause preclusive al regime forfettario

Regimi speciali IVA e di determinazione forfettaria del reddito

Non residenti, salvo in UE/SEE con il 75% del reddito complessivo prodotto in Italia

Cessioni fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi

Partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000,00 euro, nell'anno precedente; la soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato (Legge di Stabilità 2016)

#### REQUISITI DI ACCESSO

L'adesione al nuovo regime forfettario richiede, inoltre, l'esistenza congiunta di due specifici requisiti, da appurarsi in capo al contribuente che intende aderire al regime in commento (o che vorrà permanere nel regime per gli anni successivi a quello di ingresso). **Si tratta**, in particolare:

- di un **requisito soggettivo**;
- di **requisiti oggettivi** (entità dei ricavi e compensi, delle spese per lavoro dipendente e assimilato, beni strumentali e redditi di lavoro dipendente o assimilato).

#### Requisito soggettivo: LIMITE DEI RICAVI

L'adesione al nuovo regime forfettario richiede, inoltre, l'esistenza congiunta di due specifici requisiti, da appurarsi in capo al contribuente che intende aderire al regime in commento (o che vorrà permanere nel regime per gli anni successivi a quello di ingresso). **Si tratta**, in particolare:

- di un **requisito soggettivo**;
- di **requisiti oggettivi** (entità dei ricavi e compensi, delle spese per lavoro dipendente e assimilato, beni strumentali e redditi di lavoro dipendente o assimilato).

#### Requisito soggettivo: LIMITE DEI RICAVI

Uno dei requisiti soggettivi – che **E' STATO oggetto di modifica ad opera della Legge di Stabilità 2016** – e che deve essere verificato per **accedere al nuovo regime agevolato**, oppure per la permanenza nel medesimo anche per gli anni successivi, concerne **la verifica del non superamento di taluni limiti di ricavi/compensi conseguiti nell'anno precedente**. Più precisamente, **a decorrere dall'1.1.2016**, ai fini dell'adesione o alla permanenza del regime in commento, **i ricavi o i compensi relativi all'anno precedente non devono eccedere i limiti esposti nella tabella** (di seguito riportata) **che sono diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata**.

<b>LIMITI RICA VI E compensi</b>			
<b>Attività</b>	<b>Codice attività ATECO</b>	<b>Limite ricavi e compensi Anno 2015</b>	<b>Limite ricavi e compensi Anno 2016</b>
<b>Industrie alimentari e delle bevande</b>	(10 – 11)	35.000	45.000
<b>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</b>	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	50.000
<b>Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande</b>	47.81	30.000	40.000
<b>Commercio ambulante di altri prodotti</b>	47.82 – 47.89	20.000	30.000
<b>Costruzioni e attività immobiliari</b>	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	25.000
<b>Intermediari del commercio</b>	46.1	15.000	25.000
<b>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</b>	(55 – 56)	40.000	50.000
<b>Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi</b>	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	30.000
<b>Altre attività economiche</b>	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 –	20.000	30.000

Ad ogni modo, si rammenta che i **limiti di ricavi e compensi** – da prendere a riferimento per l'accesso o la permanenza nel nuovo regime forfettario - **devono essere ragguagliati all'anno nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno.**

La misura delle predette nuove soglie va considerata, a partire dall'1.1.2016, in sede di primo accesso al regime forfettario, nonché per valutare la permanenza nello stesso. Rispetto a quest'ultima casistica, un'ipotesi particolare riguarda quei soggetti in regime forfettario nel 2015 che hanno percepito ricavi o compensi superiori ai previgenti limiti, ma non a quelli "nuovi", indicati nella tabella sopra riportata.



Come osservato da alcuni esponenti della dottrina, non dovrebbe verificarsi la fuoriuscita dal regime in quanto il controllo del superamento dei limiti di ricavi e compensi è condotta ad inizio 2016, raffrontando il dato storico del 2015 con i requisiti normativi vigenti al momento della verifica (il che significa, per quanto riguarda ricavi e compensi, considerare le nuove soglie modificate dalla legge di stabilità, in vigore dall'1.1.2016).

### Requisito soggettivo: spese per lavoratori dipendenti o collaboratori

Un altro dei requisiti soggettivi - che deve essere verificato ai fini dell'accesso (o della permanenza) nel nuovo regime forfettario (e che **NON è stato oggetto di interventi ad opera della Legge di stabilità per il 2016**) - concerne il mancato superamento, nell'anno precedente, di un determinato **limite di spesa per lavoro dipendente o collaboratori.**

Più nello specifico, per accedere al nuovo regime (o per permanere nello stesso) i soggetti interessati non devono aver sostenuto, nell'anno precedente, **spese complessivamente superiori a 5.000,00 euro lordi per:**

- **lavoro accessorio** (art. 70 del DLgs. 10.9.2003 n. 276);
- **lavoro dipendente** (art. 49 del TUIR);
- **borse/assegni per fini di studio o addestramento professionale**, oppure **collaborazioni**, anche riconducibili a un progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del DLgs. 276/2003 (art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR);
- **erogazioni agli associati sotto forma di utili derivanti da associazione** in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
- **compensi erogati all'imprenditore e ai suoi familiari** (art. 60 del TUIR).

### Requisito soggettivo: Limite all'acquisto di beni strumentali

Per accedere al regime forfettario (ovvero per permanere nello stesso anche per le annualità successive) è necessario altresì verificare l'ulteriore limite previsto per l'acquisto di beni strumentali. In buona sostanza, deve essere verificato che, il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **per beni mobili strumentali alla chiusura dell'anno precedente, non ecceda l'importo di euro 20.000,00.**

La tabella, di seguito riportata, riepiloga le **condizioni per la fruibilità del regime forfettario a decorrere dall'1.1.2016.**

Condizioni per la fruibilità del regime forfettario a decorrere dall'1.1.2016		
Requisito	Limite 2015	Limite 2016
<b>Ricavi/compensi</b>	Variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività esercitata	Variabili da 25.000,00 a 50.000,00 in base al tipo di attività, nel periodo precedente
<b>Spese per lavoro dipendente e assimilato</b>	Massimo 5.000,00 euro	Massimo 5.000,00 euro
<b>Beni strumentali</b>	Massimo 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (stock)	Massimo 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (stock)
<b>Redditi di lavoro dipendente o assimilato</b>	Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfettario Verifica esclusa se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rapporto di lavoro è</li> </ul>	Limite eliminato e sostituito da nuova causa ostantiva, ovvero possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000,00 euro, nell'anno precedente; la soglia è irrilevante se il

	cessato; • o la somma dei redditi non eccede i 20.000,00	rapporto di lavoro è cessato
--	---	------------------------------

## TASSAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

Il reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP del 15% è determinato forfetariamente attraverso l'applicazione di coefficienti di redditività differenti a seconda dell'attività esercitata.

Il regime agevolato in esame si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta. Per espressa previsione normativa, **non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive**, così come **altre tipologie di proventi**.



Ad ogni modo, è espressamente stabilito che il computo dei ricavi e compensi (sui quali dovrà essere applicato lo specifico coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata) deve avvenire secondo il principio di cassa. Rilevano, quindi, **solo i ricavi o compensi che hanno avuto manifestazione numeraria nel periodo d'imposta soggetto al regime agevolato**.

I coefficienti di redditività – che NON sono stati modificati dalla Legge di stabilità 2016 - sono riportati nella tabella sottostante, a fianco della colonna in cui sono esposti i limiti di ricavi e compensi per l'accesso (o la permanenza) nel regime forfettario di cui trattasi.

LIMITI RICAVI E COMPENSI			
Attività	Codice attività ATECO	Limite ricavi e compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000	67%

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, l'applicazione del coefficiente di redditività rende, di fatto, **indifferenti le spese sostenute dal contribuente nel periodo**, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la loro inerenza all'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono:

- i **contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge**, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico (art. 12 del TUIR), ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, la cui eccedenza può essere, a sua volta, dedotta dal reddito complessivo (art. 10 del TUIR);
- **le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime**, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.

## AGEVOLAZIONI PER I CONTRIBUENTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ

L'art. 1 co. 65 della L. 190/2014 prevede una tassazione agevolata del reddito percepito dai soggetti che iniziano l'attività; agevolazione quest'ultima **significativamente modificata dalla Legge di Stabilità 2016**.

Fino al 31.12.2015, per i **soggetti che avviavano ex novo un'attività e al ricorrere di determinate condizioni**, è stata prevista un'ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile.

Per effetto della legge di stabilità 2016 tale previsione agevolativa è stata abrogata e sostituita con una **diversa misura agevolativa consistente nell'applicazione, all'intero reddito forfetariamente determinato, dell'aliquota d'imposta sostitutiva al 5%, per i primi 5 anni dell'attività**.



*La nuova agevolazione viene riconosciuta, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che hanno utilizzato il regime agevolato nel 2015 e che applicheranno la previgente agevolazione in sede di UNICO 2016 PF.*

Risultano, invece, confermate le condizioni per usufruire della predetta agevolazione ovvero che:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

## REGIMI APPLICABILI DAL 2016

A decorrere dal 2016, il regime forfetario risulta l'unico regime fiscale agevolato fruibile da imprenditori individuali e professionisti, in alternativa al regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata. Ricordiamo, infatti, che:

- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000) e il regime agevolato per gli "ex minimi" (art. 27 co. 3 - 5 del DL 98/2011) erano stati abrogati a decorrere dal 2015 (art. 1 co. 85 lett. a) e b) della L. 190/2014);
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. 244/2007) è stato abrogato a decorrere dal 2016 a seguito dell'esaurimento della proroga che era stata disposta limitatamente all'anno 2015 (art. 1 co. 85 lett. b) e c) della L. 190/2014 e art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L.11/2015).

Riassumendo, quindi, come si desume dalla tabella sottostante, dal 01.01.2016, sono operativi:

- il regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata);
- il nuovo regime agevolato per autonomi;
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (ma soltanto per quei contribuenti che già usavano il regime dei minimi prima dell'entrata in vigore del nuovo regime forfetario).

Regimi contabili	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata)	Applicabile	Applicabile	Applicabile
Regime delle nuove iniziative produttive	Applicabile	Abrogato	Abrogato
Regime degli "ex minimi"	Applicabile	Abrogato	Abrogato
Regime di vantaggio per	Applicabile	Abrogato, ma chi lo usava	Abrogato, ma chi lo usava nel

<b>l'imprenditoria</b>		nel 2014 può continuare ad utilizzarlo fino a scadenza naturale (5 anni o fino al raggiungimento del 35° anno di età)	2014 può continuare ad utilizzarlo fino a scadenza naturale (5 anni o fino al raggiungimento del 35° anno di età)
<b>Nuovo regime fiscale agevolato per autonomi</b>	Non previsto	Applicabile	Applicabile

Rispetto al regime di vantaggio (minimi) è necessario fare alcune precisazioni volte a definirne il periodo di residua utilizzabilità. In particolare, è necessario distinguere tra:

- **soggetti che utilizzavano il regime di vantaggio nel 2014**, i quali, per effetto dell'art. 1 co. 88 della L. 190/2014, **possono continuare ad utilizzarlo fino a scadenza naturale** (per il quinquennio minimo o fino al trentacinquesimo anno di età);
- **soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio per la nuova attività avviata nel 2015**, beneficiando della proroga disposta dall'art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015, **per i quali non è pacifico se potranno continuare ad applicare il regime fino a scadenza naturale**;
- **soggetti che iniziano una nuova attività dal 2016**, i quali **non potranno più scegliere detto regime**.

### **SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITÀ NEL 2015 IN RELAZIONE ALLE SCELTE PER IL 2016**

Come abbiamo appurato nella tabella precedente, **chi ha iniziato l'attività nel 2015 avrebbe potuto scegliere tra i seguenti regimi fiscali.**

<b>Regimi contabili</b>
<b>Regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata)</b>
<b>Regime di vantaggio per l'imprenditoria</b>
<b>Nuovo regime fiscale agevolato per autonomi</b>

In base al regime adottato nel 2015, per il 2016 sono disponibili le seguenti soluzioni:

Regimi contabile adottato nel 2015	Regime che è possibile adottare nel 2016			
	Ipotesi I	Ipotesi II	Ipotesi III	Ipotesi IV
<b>Regime ordinario per opzione</b> perché risultavano rispettati i previgenti limiti di accesso al regime agevolato	<b>Regime ordinario</b> vincolo triennale (art. 1, co.70, Legge di Stabilità 2015)			
<b>Regime ordinario per obbligo</b> perché non risultavano rispettati i previgenti limiti di accesso al regime agevolato	<b>Regime forfettario</b> se rispettati i requisiti di accesso al regime agevolato	<b>Regime ordinario</b> per opzione o per obbligo		
<b>Regime dei minimi</b>	<b>Regime dei minimi</b> fino al termine del quinquennio dall'inizio dell'attività o fino al compimento del 35° anno di età	<b>Regime forfettario</b> se rispettati i requisiti di accesso al regime agevolato	<b>Regime ordinario</b> per opzione (scelta valida per i tre anni successivi)	<b>Regime ordinario per obbligo</b> se NON rispettati i vigenti limiti di accesso al regime agevolato
<b>Regime dei minimi ultimo anno di applicazione</b>	<b>Regime forfettario</b> se rispettati i requisiti di accesso al regime agevolato	<b>Regime ordinario</b> per opzione (scelta valida per i tre anni successivi)	<b>Regime ordinario</b> per obbligo se NON rispettati i requisiti di accesso al regime agevolato	
<b>Regime forfettario (NO PRIMA ATTIVITA')</b>	<b>Regime forfettario</b> se rispettati i requisiti di accesso al regime agevolato	<b>Regime ordinario</b> per opzione (scelta valida per i tre anni successivi)	<b>Regime ordinario</b> per obbligo se NO rispettati i requisiti di accesso al regime agevolato	

<b>Regime forfettario (PRIMA ATTIVITA') aliquota del 15% con riduzione del reddito di un terzo</b>	<b>Regime forfettario "start up"</b> se rispettati i requisiti di accesso al regime agevolato beneficiando dell'aliquota ridotta del 5% per il 2016, 2017,2018 e 2019	<b>Regime ordinario</b> per opzione (scelta valida per i tre anni successivi)	<b>Regime ordinario</b> per obbligo se NO rispettati i requisiti di accesso al regime agevolato
--	---	---	---

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina Facebook**

